

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2745 del 16 novembre 2010**

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE VEGETALI E ZOOTECNICHE NON COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA "SOCIETA' AGRICOLA CASE LEVI S.R.L." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MONASTIER (TV)

1. Rispettare i contenuti dell'atto unilaterale d'obbligo approvato con deliberazione della Giunta comunale di Monastier (TV) n. 102 del 06/07/2010.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla-osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/05144/13569/RA del 10/08/2010), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 445225/48.24 del 18/08/2010, ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico preliminare del Consorzio di Bonifica Piave, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo 322856/48.24 del 10/06/2010, ossia:
 - a. le acque di piena provenienti dall'area d'intervento devono essere raccolte da adeguati invasi compensativi aventi volume specifico pari a 500 mc/ha e perciò pari a $500 \text{ mc/ha} \times (6.737/10.000) \text{ ha} = 336 \text{ mc}$ complessivi; come si evince dagli elaborati progettuali il volume d'invaso ottenuto con il risezionamento del fossato esistente avente sezione trapezia e pendenza e trasversale 1.1, pari a 444mc è superiore a quello prescritto; tale invaso garantisce un franco di sicurezza di 30 cm, che può rendersi disponibile nel caso di eventi di piena molto ravvicinati nel tempo;
 - b. in corrispondenza del collegamento fra il fossato all'interno dell'area d'intervento ed il fossato di primo recapito deve essere realizzato un manufatto di controllo delle portate provvisto di bocca tarata, avente diametro non inferiore a 10 cm, di una soglia sfiorante di sicurezza, e di una griglia rimovibile con funzione di trattenimento del materiale trasportato dalle acque meteoriche, da posizionarsi a monte della stessa bocca tarata;
 - c. la soglia sfiorante dovrà essere in grado di convogliare le portate di piena generate dall'area di intervento, pari a circa 30 l/s, in caso di completa ostruzione della luce di fondo e per eventi meteorici aventi tempi di ritorno superiori a 50 anni; tale soglia deve avere un'altezza di rispetto al fondo del manufatto, tale da consentire l'accumulo delle acque a monte di essa ed il progressivo riempimento degli invasi fino ad ottenere il volume di invaso richiesto al punto a);

- d. per trattare le acque di prima pioggia, corrispondenti ai 5 mm di pioggia distribuiti sulla superficie del piazzale pari a 2.090 mq, è necessario realizzare idonei manufatti di sedimentazione e disoleazione aventi volume pari a $5 \times 2,090 / 1.000 = 10,50$ mc complessivi;
 - e. il piazzale di movimentazione dei mezzi, deve essere provvisto di cordoli di contenimento lungo tutto il perimetro e conformato in modo da avere una pendenza, tale che le acque di prima pioggia non vengano convogliate alla rete di scolo superficiale, prima di essere trattate dagli impianti di disoleazione e sedimentazione.
4. Rispettare le prescrizioni alla costruzione della linea elettrica connessa con l'accettazione del "Preventivo di connessione – TICA" rilasciato dal ENEL Distribuzione SpA (codice di rintracciabilità n. T0027141).
 5. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
 6. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
 7. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia per la:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici;
 - b. strutture agricolo-produttive.In caso contrario, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
 8. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
 9. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
 10. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Monastier, per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia.
 11. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
 12. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
 13. Inoltre, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al Comune di Monastier (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
 14. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore

disponibilità di energia termica (potenza termica utile disponibile 286 kW) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.

15. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 1 marzo 1991 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
16. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
17. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto nella sezione 6, parte II, allegato X della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
18. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas previste alla sezione 6, parte II, allegato X della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
19. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.*
20. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni, da effettuarsi annualmente, relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella 1.1, parte III, allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m. e i..
21. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
22. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
23. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del regolamento n. 1774/2002 agli "impianti a biogas [...] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
24. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
25. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori, con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007.
26. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
28. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Monastier e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) la data di messa in esercizio dell'impianto.
29. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e al Servizio Ispettorato per l'Agricoltura di Treviso) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
30. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e al Servizio Ispettorato per l'Agricoltura di Treviso), la visura camerale aggiornata.

31. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
32. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture ad esso connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Monastier la data di dismissione dell'impianto.
33. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.
34. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 02 marzo 2010, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari alla perizia di stima a firma del dott. agr. Pierluigi Martorana, asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Soave – Verona il 4 ottobre 2010.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni alla costruzione e all'esercizio dei manufatti di progetto contenute nel parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (nota protocollo n. 12667 del 28/06/2010, rif. pratica n. 67343)